

"FONDAZIONE GIUSEPPE MOZZANICA - Ente del Terzo settore"

STATUTO

oooooooo

Articolo 1

Denominazione

E' costituita per volontà dei signori Mozzanica Dario, Mozzanica Angela Adele e Mozzanica Ivo in memoria del proprio padre signor Mozzanica Giuseppe una Fondazione denominata:

FONDAZIONE GIUSEPPE MOZZANICA - Ente del Terzo Settore

La Fondazione potrà altresì essere identificata con la denominazione in forma abbreviata: **FONDAZIONE GIUSEPPE MOZZANICA - ETS.**

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e come tale si ispira, applica i principi, agisce e opera nel rispetto dei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della "Fondazione di Partecipazione" ed è disciplinata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente statuto.

La Fondazione potrà utilizzare l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS soltanto a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2

Sede - Durata

La Fondazione ha sede in Merate (LC).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deciso con delibera del Consiglio di Amministrazione pubblicizzata nelle forme di legge.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia potranno essere istituiti, sia in Italia che all'estero, delegazioni e uffici ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione ha la finalità di garantire la completa e corretta informazione relativa a tutte le opere di Giuseppe Mozzanica (per la loro individuazione, catalogazione e conoscenza, la loro migliore conservazione e l'attenzione storica e critico-culturale a esse) e altresì dovrà promuovere la diffusione dell'opera di Giuseppe Mozzanica sia ai fini conoscitivi che formativi per la scuola dell'arte e per l'educazione delle nuove generazioni, con la creazione di laboratori e attività.

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) - f) - g) - i) del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività cultu-

rali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare la Fondazione si propone di:

a) realizzare e gestire un museo, inteso come luogo della ricerca, conservazione e valorizzazione dell'opera di Giuseppe Mozzanica finalizzate alla ricostruzione del suo profilo storico e artistico;

b) promuovere studi relativi alla storia e alla critica della scultura e dell'arte nel Novecento in Italia;

c) organizzare dibattiti culturali, convegni, pubblicare cataloghi, riviste e libri nel campo della cultura, dell'arte e della critica nella materia specifica nonché attribuire contributi finanziari a iniziative culturali di alto livello inerenti il campo della scultura contemporanea;

d) istituire un premio per i giovani che intendano perfezionare ed estendere gli aspetti sperimentali di un nuovo lavoro sul linguaggio espressivo o intellettuale;

e) informare e intrattenere rapporti con importanti musei ed enti, nazionali o esteri, per la diffusione dell'opera e il perseguimento delle finalità della Fondazione, prevedendo altresì - nel rispetto della vigente normativa in materia - la possibilità di eventuali cessioni, in prestito temporaneo, di opere.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Articolo 3 purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Raccolta Fondi

La Fondazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dai beni costituenti il patrimonio ini-

ziale della Fondazione, dalle dotazioni in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori o da altri partecipanti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere che potranno essere assegnati alla Fondazione, attualmente del valore di euro 2.840.000,00 (duemilionioottocentoquarantamila virgola zerozero), e quindi non inferiore a quanto previsto dall'Art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima

- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati non destinati a incrementare il fondo di dotazione

- dai contributi dei Fondatori in genere e dei Partecipanti

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Come sopra specificato - ai sensi dell'Art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 - i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8

Esercizio finanziario - Bilancio

Divieto di distribuzione di utili - Scritture contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta 30 (trenta) aprile di ogni anno successivo il bilancio dell'esercizio precedente e la relazione di missione.

Entrambi i bilanci e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio consuntivo dev'essere redatto in conformità a quanto previsto nell'Art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Con le stesse modalità dev'essere redatto il bilancio preventivo.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'anda-

mento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nel medesimo termine sopra indicato, al superamento delle soglie di legge di cui all'Art. 14 del Codice del Terzo Settore, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione da parte dello stesso. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunque nel rispetto di quanto disposto dal citato Art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

I bilanci devono essere depositati e pubblicati come previsto dagli Artt. 13 - 14 D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietata la distribuzione - anche indiretta - di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione ai sensi dell'Art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli avanzi di ciascun esercizio dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione che si rendesse necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario Generale, gestisce le scritture contabili della Fondazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli Artt. 13 - 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

* Fondatori Promotori

* Fondatori

* Partecipanti.

Articolo 10

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, ossia i signori Mozzanica Dario, Mozzanica Angela Adele e Mozzanica Ivo, figli del signor Mozzanica Giuseppe in memoria del quale la Fondazione è stata costituita.

Articolo 11

Fondatori successivi

Possono divenire Fondatori, nominati tali con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che hanno contribuito a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione o anche il fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'Articolo 17 del presente statuto.

Articolo 12

Partecipanti

Possono divenire Partecipanti, nominati tali con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sua sopravvivenza e alla realizzazione delle sue finalità mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che si pronunci l'Assemblea di Partecipazione che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che la stessa non venga appositamente convocata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o l'attività è stata effettivamente prestata.

Articolo 13

Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti - a condizione di reciprocità - anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 14

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità e importanza di tale categoria per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dal successivo Articolo 22 del presente statuto.

I partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 15

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori successivi di cui al precedente Articolo 11 e, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:---

- morosità.....

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti promessi.....

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.....

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.....

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:.....

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.....

- apertura di procedure di liquidazione.....

- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.....

I Fondatori successivi e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni in precedenza assunte.....

Articolo 16

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

* il Consiglio di Amministrazione.....

* il Comitato Esecutivo, se nominato.....

* il Presidente della Fondazione.....

* il Segretario Generale.....

* il Comitato Tecnico Artistico.....

* l'Assemblea di Partecipazione.....

* L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se nominato.....

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un numero variabile di membri fino a un massimo di 9 (nove), compreso il Presidente.....

In sede di costituzione i membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dai Fondatori Promotori.....

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno altresì designati esclusivamente dai Fondatori Promotori qualora non vi fossero Fondatori successivi.....

In tal caso - nel rispetto dei limiti suindicati - previa determinazione di comune accordo del numero dei componenti da nominare, a ciascun Fondatore Promotore spetterà il diritto di nominare un identico numero di membri del Consiglio di Amministrazione.....

In mancanza di accordo sul numero dei componenti da nominare il Consiglio di Amministrazione si comporrà di 3 (tre) membri, compreso il Presidente.....

Ciascun Fondatore Promotore avrà il diritto di ricoprire direttamente la carica di amministratore.....

In presenza di Fondatori successivi la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà la seguente:.....

* fino a 4 (quattro) membri scelti e nominati, con deliberazione comune assunta a maggioranza, dai Fondatori Promotori;.....

ciascun Fondatore Promotore avrà il diritto di ricoprire la carica di amministratore;.....

* fino a 5 (cinque) membri scelti e nominati, con deliberazione comune assunta a maggioranza, dai Fondatori successivi, anche tra loro stessi.

Qualora nel corso della vita della Fondazione:

* venissero meno i Fondatori Promotori, i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del numero massimo suindicato, saranno designati esclusivamente dai Fondatori successivi, anche tra loro stessi

* venissero meno sia i Fondatori Promotori che tutti i Fondatori successivi, i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del numero massimo sopra indicato, saranno designati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza tra persone non appartenenti allo stesso, con delibera assunta con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà aumentare fino a massimi altri 3 (tre) membri designati dall'Assemblea di Partecipazione con le modalità di cui al successivo Articolo 22.

In tale ultimo caso il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, potrà essere aumentato fino a un massimo di 11 (undici) membri.

Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 5 (cinque) esercizi o per il minor tempo determinato all'atto della nomina e fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili salvo quanto sopra specificato per il caso di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e salvo dimissioni, decadenza e/o revoca da parte del soggetto designante prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si dovrà provvedere - nel rispetto delle modalità di designazione di cui sopra - alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un compenso per l'attività prestata. Il compenso dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, e ciò anche al fine di ottemperare al disposto dell'Art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare il Presidente e un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui agli Articoli 3 e 4 del presente statuto

- predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, nel rispetto di quanto sopra indicato.....

- fissare l'ammontare minimo dei contributi al fondo di dotazione o al fondo di gestione previsti per l'ammissione di Fondatori successivi.....

- nominare i Fondatori successivi di cui all'Articolo 11 del presente statuto.....

- fissare il valore minimo dei contributi dei Partecipanti e determinare le tipologie di apporto non in denaro degli stessi.....

- deliberare l'ammissione dei Partecipanti di cui all'Articolo 12 del presente statuto.....

- deliberare, nel rispetto delle vigenti normative in materia, in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili e immobili.....

- nominare, anche al suo esterno, il Segretario Generale.....

- nominare l'Organo di Controllo e - se del caso - il Revisore Legale.....

- deliberare eventuali modifiche statutarie.....

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).....

- assumere il personale necessario per la gestione della Fondazione nel rispetto delle previsioni dell'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017.....

- predisporre il regolamento interno.....

- svolgere ogni ulteriore compito a esso attribuito dalla legge e dal presente statuto.....

Il Consiglio di Amministrazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di apposita deliberazione - può delegare a uno o più dei suoi membri il compimento di singoli atti e/o categorie di atti.....

Il Consiglio di Amministrazione - sempre con apposita deliberazione - può nominare, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile per le società di capitali, un Comitato Esecutivo composto di 3 (tre) Consiglieri tra cui il Presidente, determinandone i relativi poteri all'atto della nomina e da pubblicizzarsi nelle forme di legge.....

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.....

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.....

Articolo 18

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con almeno ventiquattro ore di preavviso.....

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della seduta e gli argomenti da trattare.....

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.....

Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.....

In ogni caso per le delibere relative alle modifiche dello statuto e per la delibera avente per oggetto lo scioglimento della Fondazione e la devolu-

zione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri in carica.

Sono fatte altresì salve le particolari maggioranze specificate nel presente statuto per determinate fattispecie.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi a norma di legge.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato almeno 2 (due) volte all'anno nei termini indicati al precedente Articolo 8 per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

Articolo 19

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - che è anche il Presidente della Fondazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente il quale, in caso di sua assenza o impedimento, ne svolge le funzioni.

In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 20

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell'Articolo 17 del presente statuto, dal Consiglio di Amministrazione, anche all'esterno, che ne stabilisce la natura, i poteri e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente

- coadiuva alla regolare tenuta dei libri della Fondazione e delle scritture contabili.

Egli, se non è Consigliere, partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Comitato Tecnico Artistico

Ove risulti utile o opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della

Fondazione ai sensi degli Articoli 3 e 4 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Tecnico Artistico.

Il Comitato è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte, del collezionismo e della cultura in genere, con particolare riferimento alle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Segretario Generale nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato durano in carica per il tempo stabilito all'atto della loro nomina, comunque per un periodo non superiore a cinque esercizi, e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal medesimo convocato ogniqualevolta lo ritenga opportuno per predisporre il programma annuale delle attività tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero per esprimere il parere sul programma dal medesimo elaborato e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario Generale.

Articolo 22

Assemblea di Partecipazione

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell'Articolo 12 e seguenti del presente statuto è istituita l'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

* su richiesta del Consiglio di Amministrazione indica 6 (sei) nominativi tra i quali il Consiglio stesso potrà designare fino ad altri 3 (tre) membri dei suoi componenti.

* formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Partecipanti, con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati per la riunione. Esso può indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in man-

canza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti.

Ogni Partecipante ha un voto.

I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Partecipanti; ciascun Partecipante può rappresentare fino a un massimo di due altri Partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria, non elettiva, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, possono intervenire all'Assemblea i rappresentanti di istituzioni nonché di persone fisiche o giuridiche private o pubbliche che ne facciano richiesta o che siano state invitate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Organo di Controllo - Revisione Legale dei Conti

La Fondazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 deve nominare un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore

la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24

Libri della Fondazione

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- b) il libro del Comitato Esecutivo, se nominato
- c) il libro dei Partecipanti
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione, in presenza di Partecipanti
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri di cui sopra sono tenuti secondo quanto disposto dall'articolo 15 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con l'ausilio del Segretario Generale.

E' istituito altresì il libro delle determinazioni dei Fondatori nel quale saranno trascritte le determinazioni in ordine all'ammissione di Fondatori e alle nomine degli organi della Fondazione.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Articolo 25

Estinzione - Scioglimento della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina il liquidatore. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 26

Clausola arbitrale

Tutte le controversie - aventi ad oggetto diritti disponibili - relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri designati dal Presidente del Tribunale di Lecco.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale, presso il cui domicilio avrà sede il Collegio medesimo.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo e senza formalità di procedura, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e la sua decisione sarà inappellabile.

Non possono essere oggetto di clausola arbitrale le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 27

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni....
del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e le....
norme di legge vigenti in materia.....

F.to: Dario Mozzanica.....

F.to: Andrea Sala (L.S.).....

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 30 giugno 2022 n. 7531/4883 di mio repertorio, registrato a Lecco in data 5 luglio 2022 al n. 9122 serie 1T, rilasciata ai sensi di legge.